

La prova testimoniale scritta può bilanciare e rendere più equo il processo tributario

Corti di giustizia

A Piacenza ammesse le dichiarazioni in una lite su fatture asserite inesistenti

**Guglielmo Saporito
Filippo di Mauro**

Nuove prospettive nel contenzioso tributario con l'acquisizione di prove scritte mediante dichiarazioni su specifici moduli.

Il caso più recente è stato deciso dalla Corte tributaria di primo grado di Piacenza (9 aprile 2025 n.23, presidente estensore Morlini) che ha ammesso testimonianze scritte in una lite in materia di fatture di dubbia esistenza.

Nel contenzioso tributario, l'ufficio parte avvantaggiato dalle attività di indagine (accertamenti, ispezioni, verifiche), che formano prove privilegiate se contengono

descrizioni di circostanze immediatamente percepite dagli agenti accertatori; un secondo vantaggio, sotto forma di presunzione di legittimità, riguarda gli atti di accertamento degli uffici, sicché il contribuente, nel contenzioso, deve superare due gradini di credibilità per sostenere le proprie tesi.

Dal dicembre 2023 (con il Dlgs 545, articolo 7), questa difficoltà di dimostrare le proprie ragioni è agevolata dalla possibilità di prove testimoniali scritte.

Il meccanismo ha vari vantaggi: il testimone (scelto dalla parte) può rispondere a distanza e senza formalità (cioè senza la presenza di un magistrato o di un avvocato), le domande posso essere formulate (in forma scritta) dall'avvocato e devono essere condivise dal giudice, ma non necessariamente dalla parte avversaria (per lo più l'Erario). Attraverso dichiarazioni scritte si possono contestare le valutazioni svolte dagli Uffici accertatori, ma non le percezioni dirette (descrizioni dettagliate, circostanze

di fatto) che possono essere criticate solo con il più rigido e impegnativo procedimento della querela di falso. Attraverso la testimonianza scritta, i giudici di Piacenza hanno ammesso la parte destinataria di un accertamento tributario per fatture inesistenti, a provare che una certa merce era stata ritirata presso il fornitore e poi utilizzata, mentre l'amministrazione sosteneva che l'impresa venditrice non aveva strutture e quindi l'operazione era inesistente.

Nel gioco delle parti, con la prova scritta si potrà accertare la verità, superando le valutazioni dell'Ufficio e dimostrando se la merce esisteva (e quindi se la relativa fattura era reale).

A parte questo caso specifico, rare altre volte è stata ammessa la

prova testimoniale scritta: la Corte di secondo grado del Piemonte (291/2024) ha distinto le figure del mercante d'arte da quelle del collezionista e dell'occasionale speculatore, chiedendo a vari acquirenti se le modalità di acquisto di mobili antichi corrispondevano ad un'attività di tipo imprenditoriale (magazzino, collaboratori, cataloghi commercio digitale).

In un altro caso (Corte di Pesaro, 86/2024), il contribuente ha cercato di dimostrare che un famoso cuoco collaborava solo saltuariamente a un ristorante, mentre l'Ufficio riteneva che un aumento della clientela (e del reddito di impresa) fosse collegato proprio a una stabile presenza del professionista.

Da questi esempi e da quello deciso a Piacenza emerge quindi che mediante prove testimoniali scritte diventa più nitida la lettura degli aspetti fiscali di attività produttive, e il contribuente si avvicina alla "parità delle armi" nei giudizi in cui si contrappone al fisco.



La parte può superare la valutazione dell'ufficio ma non le «percezioni dirette» contro le quali serve la querela di falso